

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate per le dichiarazioni presentate nel 2019

06901

06901

Compliance sugli aiuti di stato

Segnalazioni sugli errori commessi nella compilazione

ANDREA BONGI

Al via la compliance fiscale sugli aiuti di Stato. Partono le segnalazioni per gli errori commessi dai contribuenti nei prospetti degli aiuti di Stato per il periodo d'imposta 2019. Lo prevede il provvedimento direttoriale n.133949/2023 del 19 aprile scorso, avente proprio ad oggetto la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 - periodo d'imposta 2019 - dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

I righi del prospetto aiuti di Stato. I righi RS401 e RS402 del modello Redditi, che in questi ultimi anni hanno fatto perdere il sonno dei contribuenti italiani e dei professionisti che li assistono, finiscono dunque nel mirino dell'Agenzia delle entrate. Si parte con gli errori commessi nelle dichiarazioni del 2019 ma l'operazione, si può starne certi, è destinata a ripercuotersi su base annuale anche per i periodi d'imposta successivi.

L'aspetto rilevante. La caratteristica di questa prima tornata di comunicazioni di irregolarità, attinenti alla non corretta indicazione degli aiuti ricevuti nei suddetti prospetti, è relativa alla possibilità of-

ferta ai contribuenti dalle disposizioni agevolative contenute nella legge di bilancio 2023 (c.d. tregua fiscale).

Ma veniamo alle caratteristiche specifiche di questo nuovo filone di compliance fiscale che gli uffici eseguiranno sulla base delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2014 (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Ai sensi di tali disposizioni normative, ricorda inoltre il provvedimento, i dati e gli elementi relativi alle irregolarità riscontrate verranno resi disponibili anche alla Guardia di finanza tramite gli appositi strumenti informatici.

I destinatari delle comunicazioni. I destinatari delle comunicazioni di irregolarità saranno, come si legge nel provvedimento, i contribuenti che pur avendo ricevuto aiuti di Stato nell'anno 2019, non hanno correttamente indicato nello specifico modello dichiarativo, i dati necessari all'Agenzia delle entrate per l'inserimento di tali aiuti nei registri nazionali all'uopo istituiti (RNA, SIAN e SIPA). L'impossibilità di inserire l'aiuto negli appositi registri potrebbe però essere il frutto di due diverse situazioni e tipologie di errori commessi dai contribuenti.

Gli errori. Il primo, meno grave, potrebbe unicamente consistere nell'errata indicazione delle informazioni da in-

serire nel prospetto aiuti di Stato dei dichiarativi sopra ricordati, con particolare riferimento ai famigerati campi Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi".

In presenza di tali errate indicazioni, che l'Agenzia delle entrate ha più volte ripetuto di non avere già a disposizione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione tramite una dichiarazione integrativa. In tali casi il caricamento dell'aiuto ricevuto verrà effettuato dall'Agenzia delle entrate, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa stessa.

Nel caso più grave, in cui gli errori non siano solo relativi alla non corretta compilazione dei prospetti ma riguardino invece la spettanza stessa dell'aiuto, allora il provvedimento precisa che il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Per queste ultime situazioni si potrà sfruttare l'istituto del ravvedimento operoso e nello specifico, grazie alla c.d. tregua fiscale, beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'articolo 1, commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1603 - T.1674

